PROVVEDIMENTI PER LA GARANZIA DEL SALARIO

Art. 14

Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge. Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

Versione in vigore dal 22 giugno 1975, non più in vigore dal 24 settembre 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per la garanzia del salario
Estremi	Legge 20 maggio 1975, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-la-garanzia-del-salario/art-14-bilancio-della-cassa-per-l-integrazione-guadagni-degli-operai-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it